

Scheda informativa sull'autorizzazione di scarichi idrici

Campo di applicazione e tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 debbono ottenere l'autorizzazione allo scarico tutti gli insediamenti produttivi e civili che scaricano acque reflue, siano esse di natura industriale, di natura domestica o di natura assimilabile a quella domestica, come definiti dall'art. 101, comma 7 dello stesso decreto.

L'art. 74, comma 1, lett. g) del Decreto definisce come **acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche**. La "prevalenza" va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico, che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività domestica, quali: il cucinare e il lavare, nonché l'eseguire modesti lavori. In coerenza con tale definizione sono da considerare acque reflue domestiche quelle derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

Sono considerate acque reflue assimilate alle domestiche "per legge":

- quelle derivanti da attività di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura, ivi comprese quelle derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate a tali attività quali, ad esempio, la pulizia saltuaria dei locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature. Sono fatte salve le prescrizioni e le cautele da adottarsi sulla base delle norme vigenti per la gestione dei contenitori/imballaggi di antiparassitari e prodotti fitosanitari, dei carburanti ed oli lubrificanti delle macchine agricole compresi gli oli usati nonché degli scarti/sottoprodotti usati in agricoltura;
- quelle derivanti da attività di imprese dedite all'allevamento del bestiame in presenza di determinati requisiti;
- quelle derivanti da attività di imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola in presenza di determinati requisiti.

Sono considerate acque reflue assimilate alle domestiche "per equivalenza qualitativa" le acque reflue industriali che possiedono le caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e precisamente che rispettano, prima di ogni trattamento depurativo, per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 degli allegati alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006, i valori limite fissati nella tabella 1 allegata alla delibera GR n. 1053 del 9/6/2003.

L'art. 74, comma 1, lett. h) del Decreto definisce, invece, come **acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od installazioni** (cioè strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti o attrezzature mobili ricollocabili, ubicati all'aperto in area scoperta o piazzali, che diano luogo a scarichi di acque reflue) in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Nella nozione di "**attività commerciali**" contenuta nella lettera h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi, per cui per uno scarico derivante da tali attività si deve valutare se sia da classificare refluo domestico o industriale. A titolo esemplificativo **danno origine ad acque reflue domestiche le seguenti attività:**

- laboratori di barbiere, parrucchiere, estetista e gli istituti di bellezza;
- lavanderie, stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente a favore dell'utenza residenziale (sono escluse quindi le lavanderie industriali); da intendersi le cosiddette "lavanderia a secco ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;
- commercio al dettaglio;
- attività alberghiere e di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.).

Per alcune attività di servizio, quali ad esempio gli autolavaggi e i mattatoi, in considerazione del **carattere "produttivo" degli scarichi**, le acque reflue sono da considerarsi del tipo industriale.

Tipologie di Procedimenti:

- A - NUOVA AUTORIZZAZIONE
- B - RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE IN SCADENZA
- C - VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE
- D - VARIAZIONE DI AUTORIZZAZIONE
- E - CESSAZIONE

Ente titolare del procedimento: la titolarità del procedimento varia a seconda della natura delle acque reflue e del loro recapito finale:

Recapito in pubblica fognatura

- **acque reflue provenienti da insediamenti produttivi:** il titolare del procedimento è Comune di Cento (Sportello Unico per le Attività Produttive) attraverso il Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA Ferrara Srl);
- **acque reflue provenienti da insediamenti civili:** il titolare, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, è il Comune (Sportello Unico dell'Edilizia) attraverso il Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA Ferrara srl);

Recapito fuori fognatura

- **acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche:** attraverso il Comune di Cento (Sportello Unico per le Attività Produttive) per l'ottenimento della autorizzazione da parte ARPAE – SAC (Struttura Autorizzazioni Concessioni);
- **acque reflue domestiche**, ivi comprese quelle di insediamenti produttivi o insediamenti adibiti ad attività di servizio con scarichi derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense: la titolarità del procedimento è del Comune che la esercita attraverso l'ufficio competente:
 1. Servizio Ambiente tramite SUE (per insediamenti di civile abitazione)
 2. Servizio Ambiente tramite SUAP (per insediamenti produttivi e commerciali)

B - RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE IN SCADENZA

Salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 59/2005, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data del rilascio.

I titolari delle autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi delle norme in vigore successivamente al 13/6/1999, devono richiedere il rinnovo un anno prima della scadenza (art. 124, co. 8, del D.Lgs n. 152/2006).

Sulla base della direttiva regionale approvata con delibera Giunta Regionale n. 1053/2003, il procedimento amministrativo avente per oggetto il mero rinnovo dell'autorizzazione allo scarico resta in capo all'Ente a cui compete la funzione autorizzativa.

Pertanto, trattandosi di rinnovo di autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Ambiente del Comune di Cento, utilizzando l'apposito modulo; per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, la domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà a trasmetterla all'Ente competente

C - VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE

Nel caso di cambio societario o di titolarità di impresa è necessario procedere alla voltura dell'autorizzazione.

Analogamente al caso precedente, il procedimento amministrativo avente per oggetto la volturazione dell'autorizzazione allo scarico resta in capo all'Ente a cui compete la funzione autorizzativa.

Pertanto, trattandosi di rinnovo di autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Ambiente del Comune di Cento; per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, la domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà ad inviarla all'Ente competente del caso.

All'istanza firmata dal subentrante, redatta su apposito modello, deve sempre essere allegata copia della precedente autorizzazione da volturare.

D - VARIAZIONE DI AUTORIZZAZIONE

E' necessaria qualora, per un qualsiasi motivo, l'insediamento venga ampliato, ristrutturato o variato nella destinazione d'uso oppure sia modificata la natura, la qualità degli scarichi o la struttura della rete fognaria o, infine, la ditta si trasferisca in altro luogo. La modifica di autorizzazione precedentemente rilasciata si configura, a tutti gli effetti, come nuova autorizzazione.

In caso intervenga un **cambiamento della natura delle acque reflue**, ad esempio in seguito alla modifica del ciclo produttivo o della tipologia stessa di produzione, occorrerà ottenere una nuova autorizzazione.

E. - CESSAZIONE dell'attività (scarichi con recapito fuori fognatura)

In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, deve presentare apposita comunicazione redatta su apposito modello, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà all'inoltro all'ente competente.

Informazioni di dettaglio

Equiparazione

Sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i ricettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interponderali e simili).

Scarichi esistenti

Sono considerati scarichi esistenti:

- a) di acque reflue domestiche quando gli scarichi sono in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo. In quest'ambito rientra il sistema previsto dalla L.R. n. 7/1983 e dalla L.R. n. 42/1986 nonché le denunce ex art. 9, comma 5, introdotte dalla stessa legge regionale per le imprese agricole dedite alla sola coltivazione del fondo;
- b) di acque reflue industriali quando gli scarichi, alla data di entrata in vigore del decreto, sono in esercizio ed autorizzati.

Adeguamenti scarichi esistenti

I titolari degli scarichi esistenti sono tenuti a richiedere una nuova autorizzazione, in conformità alla nuova normativa, secondo modalità stabilite dalla Provincia o dal Comune in relazione ai rispettivi ambiti di competenza:

- a) se autorizzati, alla scadenza dell'autorizzazione e comunque entro i termini di cui all'art. 170, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006;
- b) se autorizzati in forma espressa ex Legge n. 319/1976 (senza scadenza) entro la data del 31/12/2004;
- c) se autorizzati sulla base delle previgenti norme regionali sugli scarichi degli ex insediamenti civili con recapito diverso dalle pubbliche fognature, per le quali l'autorità competente non abbia provveduto al riesame secondo quanto previsto dalla legge n. 172/1995, entro la data del 31/12/2004;

I titolari degli scarichi esistenti sul suolo delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane devono essere adeguati ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 degli allegati alla parte terza del decreto (art. 103, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006).

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato ed integrato con D.Lgs 08/11/2006, n. 284 e D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, recante Norme in materia ambientale;
- L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte II, Servizio Fognatura e Depurazione, approvato dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici ATO 6 - Ferrara con deliberazione n. 7 del 12/12/2005 (scaricabile dal sito www.atoferrara.it alla voce Documenti);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 "Direttiva concernente gli indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs n. 258/2000 recante disposizioni in materia di tutela delle acque", integrata e rettificata con deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2003, n. 2230;
- Legge 192/2004, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 144/2004, (art. 1, comma 2, che ha differito al 31/12/2004 i termini di adeguamento degli scarichi esistenti);
- Deliberazione Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne";
- Deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n. 1860 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005".